



**NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA POLIZIA
LOCALE CENTRO MARTESANA**

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di Cassina de' Pecchi

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di Bussero

Approvata con Deliberazione C.C. n. _____ del _____ dal Comune di Pessano con Bornago



L'anno **2020** il giorno ____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Cassina de' Pecchi

TRA

il Comune di **Cassina de' Pecchi** C.F. **83500570151** con sede legale in Piazza De Gasperi, 20060 Cassina de' Pecchi MI, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Signora **ELISA BALCONI**, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di **Bussero** C.F. **03063770154** con sede legale in Piazza Diritti dei Bambini , 20060 Bussero MI, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. **CURZIO AIMO RUSNATI**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di **Pessano con Bornago** C.F. **03064000155** con sede legale in Via Roma 31, 20060 Pessano con Bornago MI, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. **ALBERTO VILLA**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- *che l'Amministrazione Comunale di Cassina de' Pecchi con Delibera di C.C. n. 42 del 25/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Bussero con delibera di C.C. n. 21 del 28/6/2018, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Pessano con Bornago con delibera di C.C. n. 58 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento in forma associata del servizio intercomunale di Polizia Locale e nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, denominato "Polizia Locale Centro Martesana",*
- *che tale convenzione è stata stipulata in data 31.10.2018*
- *che alla luce delle normative vigenti e degli accordi intercomunalì susseguenti alle elezioni amministrative del 26.05.2019, durante le quali è entrato in carica il nuovo consiglio e giunta*



comunale di Cassina de' Pecchi, è emersa la necessità di rivedere i precedenti accordi intercorsi e di approvare la “Nuova convenzione per la gestione in forma associata della Polizia Locale Centro Martesana” come regolata dal presente atto

- *che pertanto la precedente convenzione, cessa di esistere dal momento della stipula della presente, previamente approvata dai n.3 consigli comunali dei Comuni di Cassina de' Pecchi, Bussero e Pessano con Bornago*

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000, Legge n. 65 del 07.03.1986 e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 01.04.2015, ed ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di Polizia Locale:
 - polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - controllo in materia urbanistico-edilizia, tutela dell'ambiente e annonaria;
 - vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. I Comuni aderenti alla presente Convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante alcuni strumenti, quali:
 - l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, anche con coordinamento con le altre Forze di Polizia dello Stato,
 - il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose,



- il controllo del territorio mediante strumenti di videosorveglianza (ponte radio compreso), implementando l'attuale struttura presente nei Comuni convenzionati,
 - istituzione e gestione di un'unica Centrale Operativa, nella sede del Comune Capofila, per il coordinamento dei servizi sopra elencati.
4. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, gli Enti aderenti istituiscono il Corpo Intercomunale di Polizia Locale denominato **"Polizia Locale Centro Martesana"**.
 5. Il Comune di Cassina de' Pecchi svolge il ruolo di capofila della gestione associata.

ART. 2 – FINALITÀ

1. I Comuni di Cassina de' Pecchi, Bussero e Pessano con Bornago si convenzionano per gestire in forma associata i rispettivi Servizi di Polizia Locale all'interno del territorio di propria competenza, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, istituendo un unico Servizio Intercomunale di Polizia Locale, denominato **"Polizia Locale Centro Martesana"**.
2. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
3. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

ART. 3 – ENTE CAPO CONVENZIONE E CONFERENZA DEI SINDACI

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi è designato quale Ente capo convenzione. A ciascun Ente aderente è demandato il compito di adottare gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del Corpo Intercomunale associato.
2. La Conferenza dei Sindaci è la struttura di indirizzo. Essa è composta dai Sindaci o dagli Assessori da loro delegati, in rappresentanza degli Enti associati. È convocata e presieduta dal Sindaco dell'Ente capo convenzione o da un suo delegato e vi partecipa, se invitato, il Responsabile del Servizio Intercomunale, il quale riferisce sull'andamento del servizio ed esprime pareri in ordine alle soluzioni tecniche operative da adottarsi ed alla regolarità tecnica degli atti.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta ogni semestre, con i seguenti compiti:
 - esercitare le funzioni di indirizzo previste dalla legge;
 - vigilare sull'espletamento dei servizi resi e verificare il raggiungimento degli obiettivi;
 - esaminare i progetti e le iniziative, o loro varianti e, se ritenuti meritevoli, promuovere la loro approvazione da parte degli Organi Competenti degli Enti convenzionati;
 - indicare le forme di pubblicità delle iniziative;
 - assumere decisioni in merito alla ripartizione delle spese;
 - approvare annualmente un peg finanziario triennale relativo alla gestione associata del comando ai sensi dell'art 14 comma 3;
 - decidere sugli eventuali acquisti di mezzi e strutture inerenti la gestione associata, ai sensi dell'art 17 comma 5;



- concordare l'orario di servizio del personale di Polizia Locale, fermo restando che gli Enti che vorranno aderire alla presente convenzione dovranno adeguarsi all'orario di servizio già osservato da parte del personale impiegato.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della Legge n. 65 del 07.03.1986 e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 01.04.2015, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata e degli Enti associati, della sede del Comando intercomunale.

ART. 5 - SEDE DEL COMANDO INTERCOMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE

1. La sede del Comando Intercomunale viene individuata presso i locali che ospitano gli uffici di polizia locale del Comune di Cassina de' Pecchi, il quale opera conformemente alle modalità indicate nel successivo comma 2.
2. La sede pertanto sarà resa idonea sia per l'espletamento delle funzioni istituzionali sia per la messa in sicurezza degli Operatori stessi. Come disposto dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 - n. 5 recante *“Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»*”, sarà dotata quindi di appositi locali destinati al carico/scarico armi - armeria - interrogatori - cella di sicurezza. Verranno predisposti altresì adeguati spazi protetti per la dimora degli autoveicoli di Polizia Locale, ad uso esclusivo degli Operatori. Il Comune capofila si impegna ad adeguare la sede del Comando Intercomunale di Polizia Locale.
3. Sono previsti uffici aperti al pubblico di polizia locale anche nei singoli comuni di Bussero e Pessano con Bornago

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

ART. 6 – REGOLAMENTO

1. Gli Enti convenzionati approvano, ai sensi dell'art. 8 comma 4, della Legge Regionale n. 6/2015, il regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale costituito in forma associata.



ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Cassina de' Pecchi è Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale in forma associata.
2. Il Responsabile esercita le funzioni ad esso attribuite dalle norme vigenti in materia e dalla presente convenzione.
3. Competono al Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale in forma associata, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni aderenti alla presente convenzione, il trattamento economico e le eventuali indennità previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico del Responsabile ed eventuali indennità sono a carico del Comune di Cassina de' Pecchi, capo convenzione, e da questo vengono liquidati. Gli altri Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a corrispondere al Comune di Cassina de' Pecchi – compatibilmente con le capacità di bilancio di ciascuno e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di finanza pubblica con particolare riferimento a quelle in materia di personale - un rimborso di dette spese che verrà quantificato in sede di conferenza dei Sindaci nel rispetto di quanto sopra e nel limite del 20% per i Comuni di Bussero e Pessano con Bornago.
4. Resta inteso che deve procedersi a revisione della suddetta ripartizione di costi in caso di adesione di altri Enti alla presente convenzione.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce semestralmente.
2. Alla Conferenza partecipano diritto i Sindaci dei comuni aderenti e/o il loro delegati. Gli stessi possono invitare, a titolo consultivo, il Comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, e i Segretari comunali dei Comuni convenzionati, al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.
3. Le funzioni di verifica del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Comandante del Corpo intercomunale e presentata in conferenza dei sindaci entro il 31 gennaio. Tale funzioni di verifica sono svolte di norma entro il 28 febbraio.

CAPO III RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale Lombardia n. 6/2015, la presente convenzione ha durata di anni **10 (dieci)** dalla data di sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata per 10 anni.



ART. 10 – RECESSO

1. Ogni Ente aderente ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, decorrendo gli effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo sancisce, e provvede a darne immediata comunicazione in forma scritta agli altri soggetti associati.
2. L'Ente recedente, nel periodo sopra citato, rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione del rapporto convenzionale così come precisato ed in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.
3. L'Ente recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alle proprietà delle attrezzature eventualmente acquistate per la gestione associata dei servizi.
4. Il recesso di un solo Comune aderente non determina lo scioglimento della presente Convenzione.

ART. 11 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

1. L'istanza di ammissione ai servizi convenzionati di Polizia Locale da parte di altri Enti deve essere inoltrata al Comune di Cassina de' Pecchi e trasmessa per conoscenza a tutti gli aderenti.
2. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione della medesima da parte della maggioranza degli Enti convenzionati.

ART. 12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione sono definite dalla Conferenza dei Sindaci su proposta dei componenti stessi la conferenza, del comandante, e/o degli altri organi comunali competenti .

CAPO IV GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 13 – RIPARTO TERRITORIALE

1. Le spese per il funzionamento e la gestione del Servizio Intercomunale di Polizia Locale ed eventuali altre spese comuni saranno suddivise fra gli Enti convenzionati con ripartizione in quote percentuali calcolate per il 60% in base al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e per il restante 40% in base all'estensione territoriale dei Comuni aderenti secondo il seguente schema aggiornato esemplificativamente all'01.01.2019 , ma da modificare volta per volta in conferenza dei sindaci, secondo l'anno di riparto



| Situazione 01.01.2019 | Superficie territoriale in Kmq | % superficie | 40% | Abitanti | % Abitanti | 60% | Somma % |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Cassina de' Pecchi | 7,21 | 39,06 | 15,624 | 13.891 | 44,26 | 26,556 | 42,18 |
| Bussero | 4,59 | 24,86 | 9,944 | 8.436 | 26,89 | 16,134 | 26,078 |
| Pessano con Bornago | 6,6 | 36,08 | 14,432 | 9.053 | 28,25 | 17,31 | 31,742 |
| Totali | 18,46 | 100 | 40 | 31.380 | 100 | 60 | 100 |

2. Ciascun comune convenzionato partecipa alle spese ed alle entrate che derivano dalla gestione associata nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, salvo ove diversamente espresso.
3. Le entrate derivanti da finanziamenti comunali, statali e regionali assegnate alla gestione associata vengono introitate dal Comune Capofila e ripartite tra i Comuni associati secondo le quote percentuali di cui al comma 1.

ART. 14 – REGIME SANZIONATORIO

1. Il Comando della PLCM si occupa delle attività amministrative legate all'iter sanzionatorio per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione. Il Comando provvederà altresì alle attività amministrative inerenti le procedure coattive quali l'iscrizione a ruolo e l'ammissione degli stessi, per ogni singolo comune aderente alla convenzione
2. Tutti i proventi derivanti dalle attività **sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio vengono svolti ed offerti i servizi oggetto della presente convenzione**. L'Ente capofila provvede a comunicare **bimestralmente** agli Enti convenzionati i relativi accertamenti d'entrata e gli incassi corrispondenti, i quali saranno introitati direttamente nelle tesorerie dei comuni di competenza mediante l'accensione di cc dedicati o mediante PagoPA
3. I comuni aderenti alla convenzione redigono annualmente, in conferenza dei sindaci, puntuale Peg triennale relativo alla Gestione associata "PLCM", prima dell'approvazione dei propri e rispettivi bilanci di previsione triennali, nei quali ogni comune iscriverà le singole voci inerenti a detto Peg,, imputandole negli interventi e capitoli di propria competenza
4. Il Peg della gestione associata PLCM è gestito dal comune Capofila.
5. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi, in relazione alle sanzioni Codice della Strada, le spese che il Comune di Cassina de' Pecchi sostiene, anticipandole, per la verbalizzazione e la notificazione delle sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada contestate sul territorio degli altri Comuni aderenti alla convenzione, e le spese di funzionamento e gestione del servizio, saranno rendicontate puntualmente e trasmesse dal Comune capofila agli altri Enti aderenti **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Detto rendiconto comprenderà anche i dati di cui al successivo articolo 16.



ART. 15 – FINALITÀ ART. 208 C.D.S.

1. Gli Enti convenzionati si impegnano a destinare gli introiti delle sanzioni amministrative comminate sul proprio territorio per le finalità stabilite dall'art. 208 del Codice della Strada, comma 4 lettere a) b) c) e art. 142 comma 12 bis e ter. In particolare:
 - per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dei Comuni aderenti (lettera a));
 - per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento del Servizio Intercomunale, compresa eventuale quota di accantonamento per acquisto di nuovo automezzo (lettera b));
 - accantonamento per i fondi per misure di assistenza e previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale (lettera c));
 - trasferimento del 50% delle somme incassate dal capofila agli Enti proprietari delle strade diversi dai Comuni aderenti (art. 142 comma 12 bis);
 - accantonamento quote destinate al potenziamento delle attività di controllo per una maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione nel rispetto delle norme impartite dal Codice della Strada relative all'obbligo di assicurazione, revisione dei veicoli e rispetto delle norme comportamentali, quali uso di cinture di sicurezza e di cellulari (art. 142 comma 12 ter);
 - accantonamento quote destinate per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dei Comuni aderenti alla presente convenzione (art. 142 comma 12 ter).
2. In base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 208 C.d.S., la percentuale degli introiti incassati per le violazioni alle norme del Codice della Strada è pari al 50%, da stanziare per le finalità previste dal precedente comma 1.

ART. 16 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese che non siano a diretto carico dei singoli comuni sono annualmente determinate dalla Conferenza che provvede al riparto previsto dall'articolo 13 della presente convenzione, fatta salva una quota fissa annua a carico di tutti i sottoscrittori della presente convenzione, compreso il Comune capo convenzione, pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) che tutti i Comuni aderenti dovranno versare al Comune di Cassina de' Pecchi **entro il 01.05 di ogni anno**.
2. Resta inteso che le spese direttamente imputabili ai singoli enti – ovvero non afferenti al servizio intercomunale in argomento – rimangono a loro totale ed esclusivo carico, quali ad esempio la spesa del personale in dotazione organica.

ART. 17 - BENI E STRUTTURE

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi istituzionali vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono a trasferire all'Ente capofila, in base a quanto stabilito dal comma 6 articolo 13 della presente convenzione, le quote necessarie ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.



2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento della sede del Comando (*comprese pulizie, utenze, cancelleria ed attrezzature d'ufficio*), nonché le spese per gli sportelli e gli uffici presso i singoli comuni di Bussero e Pessano con Bornago sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette, trasferendo all'Ente capofila le quote necessarie per la copertura di tali costi, secondo le modalità stabilite nell'articolo 13 comma della presente convenzione.
3. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Enti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati a titolo di utilizzo gratuito al Servizio Intercomunale di Polizia Locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza.
4. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione o di recesso di uno dei Comuni aderenti, sono automaticamente riconsegnati al Comune proprietario.
5. L'acquisto di nuovi beni è deciso dalla Conferenza dei Sindaci e può essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno dei comuni associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Intercomunale.
6. Nel caso di acquisto pro quota, la destinazione degli stessi ed il valore dei conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti è decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o del recesso.
7. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite, in percentuale, tra i comuni associati.

ART. 18 - RISORSE UMANE

1. Tutto il personale di Polizia Locale degli Enti convenzionati costituisce il Corpo intercomunale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse a quelle di Polizia Locale alla gestione associata è altresì assegnato il personale amministrativo necessario per l'espletamento delle stesse.
3. Il personale viene assegnato, per tutta la durata del servizio presso il Comando intercomunale e le sue articolazioni, nelle forme consentite dalla vigente legislazione.
4. Il personale assegnato dagli Enti convenzionati, per tutta la durata del servizio associato è funzionalmente dipendente dal Comandante del Corpo intercomunale ma conserva la propria dipendenza per gli effetti giuridici, economici, assicurativi e previdenziali nel rispetto dei CCNL e degli accordi decentrati dal Comune nel quale è organicamente inserito.

ART. 19 – CORRISPETTIVO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

1. Tutti gli oneri del personale impiegato in servizio convenzionato sono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza, senza alcun diritto di rivalsa. Sono fatti salvi i rimborsi previsti dall' art. 7, comma 3 della presente convenzione.
2. Si precisa che gli emolumenti stipendiali ordinari saranno devoluti dagli Enti di appartenenza degli Operatori.



3. I servizi oggetto della presente convenzione ricadenti oltre il normale orario di lavoro, saranno remunerati dall'Ente di appartenenza di coloro che li hanno svolti, fatta salva la possibilità per detti Enti di richiederne il rimborso ai Comuni che ne hanno effettivamente beneficiato.

ART. 20 - ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dei Comuni associati, gli enti convenzionati armano il proprio personale di polizia locale, disciplinato nel regolamento di cui all'articolo 6 i casi di utilizzo delle armi, nonché le modalità di consegna e custodia delle stesse.
2. Presso la sede del Comando di Polizia Locale Centro Martesana, in Cassina de' Pecchi, sarà predisposto un apposito locale per il carico e lo scarico delle armi in dotazione.

ART. 21 – GESTIONE DOCUMENTALE

1. I rapporti tra la Polizia Locale Centro Martesana e gli Enti convenzionati devono essere improntati ai seguenti criteri:
 - Semplificare l'interazione tra l'amministrazione pubblica i cittadini, i professionisti e le imprese.
 - Ridurre i tempi di attesa da parte del cittadino.
 - Snellire le modalità operative interne agli uffici anche mediante l'utilizzo di personale in outsourcing per il disbrigo dei verbali CDS
 - Eliminare i documenti cartacei in ingresso alla pubblica amministrazione attraverso la progressiva e totale digitalizzazione.
2. Al fine di semplificare la comunicazione pubblica, viene istituita un'unica casella di posta elettronica con apposito dominio collegato alla Polizia Locale Centro Martesana, in sostituzione delle singole caselle degli Enti convenzionati.
3. Alla PEC del Comando della Polizia Locale Centro Martesana, pervengono, in modo centralizzato, tutte le comunicazioni e/o le istanze destinate agli Enti associati.
4. Possono inoltre essere istituite ulteriori modalità/strumenti di comunicazioni quali : indirizzi mail di posta elettronica del Comando, app dedicate, residuali modalità di invio cartaceo e/o consegna atti *brevi manu* presso l'ufficio protocollazione del Comando.
5. Le modalità di gestione dei flussi documentali del Comando sono decise dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Comandante .
6. La corrispondenza in entrata ed uscita del Comando, viene da esso contestualmente inoltrata per conoscenza al Protocollo Generale dei rispettivi Enti Convenzionati.
7. Non sono quindi valide comunicazioni pervenute con altre modalità.



CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ai giudici del foro di Milano, nella cui giurisdizione rientra il comune capofila di Cassina de' Pecchi

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica pertanto l'articolo 2 ter del Nuovo Codice Privacy, D.Lgs. 101/2018, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati sono raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale Responsabile del trattamento dei dati il Comandante della Polizia Locale Centro Martesana.
3. I dati trattati sono utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ART. 24 – COMUNICAZIONE

1. Ai sensi della Legge 65/1986, copia della presente convenzione dovrà essere inviata alla Prefettura – UTG di Milano.

ART. 25 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno esplicito riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Cassina de' Pecchi, li _____

Sindaco del Comune di Cassina de' Pecchi
Sig.ra ELISA BALCONI

Sindaco del Comune di Bussero
Sig. CURZIO AIMO RUSNATI

Sindaco del Comune di Pessano con Bornago
Sig. ALBERTO VILLA